



CITTA' DI CERNOBBIO
Provincia di Como

C.A.P.22012
CODICE FISCALE 00432060135
TEL.031343211-FAX 031511147

**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI E
DELLE UNIONI CIVILI**

Testo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ... in data

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità delle disposizioni

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luoghi della celebrazione

Art. 4 – Orari della celebrazione

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 – Destinazione degli introiti

Art. 7 - Organizzazione del servizio

Art. 8 - Allestimento della sala

Art. 9 – Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 10 – Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni organizzative disciplinano le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili come regolati dagli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile.

ART. 2

Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

ART. 3

Luoghi della celebrazione

La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni ed, in particolare, il matrimonio o l'unione civile possono essere celebrati, su domanda degli interessati:

- presso la Sala stemmi Municipale;
- presso la Villa Bernasconi.

ART. 4

Orario della celebrazione

I matrimoni e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, negli orari e con le modalità del prospetto seguente, e la sala scelta per la celebrazione rimane a disposizione dei nubendi per un massimo di un'ora e trenta minuti, decorrenti da trenta minuti prima dell'ora fissata per la cerimonia.

| ORARI MATRIMONI / UNIONI CIVILI | PERIODO DI CONCESSIONE DELLA SALA | |
|--|-----------------------------------|----------|
| • Dal lunedì al venerdì | Dalle ore | Alle ore |
| ➤ 1° matrimonio / unione civile ore 10.00 | 9.30 | 11.00 |
| ➤ 2° matrimonio / unione civile ore 11.30 | 11.00 | 12.30 |
| ➤ 3° matrimonio / unione civile ore 13.00 | 12.30 | 14.00 |
| • Sabato | | |
| ➤ 1° matrimonio / unione civile ore 10.00 | 9.30 | 11.00 |
| ➤ 2° matrimonio / unione civile ore 11.30 | 11.00 | 12.30 |
| • Giovedì pomeriggio | | |
| ➤ 1° matrimonio / unione civile ore 15.30 | 15.00 | 16.30 |
| ➤ 2° matrimonio / unione civile ore 17.00 | 16.30 | 18.00 |
| • Sabato pomeriggio (a settimane alterne) | | |
| ➤ 1° matrimonio / unione civile ore 16.00 | 15.30 | 17.00 |
| ➤ 2° matrimonio / unione civile ore 17.30 | 17.00 | 18.30 |

La celebrazione del matrimonio / unione civile potrà avvenire anche al di fuori dall'orario di servizio, nella giornata del sabato pomeriggio, come da calendario annuale approvato dalla Giunta Comunale, previo pagamento della relativa tariffa.

Le celebrazioni sono, in ogni caso, sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8, il 25 e 26 dicembre. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno della festa del Patrono.

ART.5

Tariffe

Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui all'art. 3 è dovuto il pagamento dell'importo della tariffa definita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

L'importo della tariffa viene diversificato a seconda del luogo scelto per la celebrazione del matrimonio, della residenza o meno nel Comune di Cernobbio di almeno uno degli sposi.

La determinazione delle tariffe tiene conto:

- del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, in caso di matrimonio al di fuori dell'orario di servizio degli Uffici comunali;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.)

ART. 6

Destinazione degli introiti

Gli introiti di cui all'articolo precedente, acquisiti al bilancio comunale, confluiscono, in quota parte, nel fondo risorse decentrate - parte variabile - ai sensi del CCNL del 1.04.1999, art.15, comma 1, lettera d) – contributi dell'utenza per servizi pubblici – per essere destinati annualmente al personale, che avrà espletato l'attività connessa alla celebrazione, con le modalità che sono definite in sede di contrattazione e nel limite della misura massima prevista dalla legge.

ART. 7

Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. La visita delle sale destinate alla celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti, solo su appuntamento. La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata, almeno trenta giorni prima della data della celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cernobbio da parte di uno dei due sposi. L'Ufficio di Stato Civile, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorda l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunica le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala non è tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non abbiano consegnato all'Ufficio di Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa.

Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

Nessun rimborso spetta ai richiedenti qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia loro imputabile.

ART. 8

Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, devono essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala deve essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Cernobbio si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

ART. 9

Prescrizioni per l'utilizzo

E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Nel caso di inosservanza della disposizione, è addebitato agli sposi l'onere della pulizia.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, è addebitato ai soggetti richiedenti l'uso delle sale.

ART. 10

Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti.